

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 25

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, BIANCO, LEGNINI, SANNA, BASTICO, CASSON, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, GHEDINI, LUSI, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PEGORER, PETERLINI, PORETTI, VITA, NEROZZI, ADAMO, ANTEZZA, CARLONI, DE SENA, INCOSTANTE, FIORONI, MOLINARI, PERDUCA, BAIO e DEL VECCHIO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2010

Modifiche agli articoli 33, 121 e 163 del Regolamento del Senato, in materia di pubblicità delle sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva e in sede di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro Regolamento prevede oggi, all'articolo 33, un irragionevole divieto assoluto di pubblicità dei lavori per le sole sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva. Peraltro, la questione è emersa con particolare delicatezza in questa legislatura a proposito di un disegno di legge costituzionale, il disegno di legge atto Senato n. 2180, il cosiddetto «lodo Alfano costituzionalizzato», che non solo riveste un'importanza peculiare nel dibattito pubblico, ma che – per le caratteristiche tipiche di quella fonte, regolata dall'articolo 138 della Costituzione – potrebbe sfociare in un *referendum* popolare, per il quale i cittadini dovrebbero avere la possibilità di formarsi un giudizio compiuto. Questo giudizio non può non comprendere anche le fasi dell'istruttoria in Commissione.

Tale disciplina è tra l'altro foriera di alcune contraddizioni, come la possibilità di rendere pubbliche le audizioni per il medesimo provvedimento (come avvenuto proprio nel caso del disegno di legge n. 2180, richiamato dal Presidente Schifani nella lettera del 1° luglio 2010 in risposta alla richiesta scritta della Presidente Finocchiaro del giugno precedente), quando però le stesse sono oggettivamente collegate al lavoro in sede referente.

D'altra parte appare obiettivamente illogico e ancora una volta contraddittorio il

fatto che, in un sistema di bicameralismo paritario, analogo divieto non si rinvenga nel Regolamento della Camera. La proposta redatta che qui si avanza appare minimale per la sede referente e quella consultiva prese in via generale, poiché si limita a consentire la pubblicità, non la impone. Vale poi citare il fatto che l'articolo 64, comma secondo della Costituzione nello stabilire il regime pubblico presuntivo (salva deliberazione di riunirsi in seduta segreta) dei lavori di ciascuna Camera, non sembra limitarsi alle sole sedute dell'Assemblea.

Infine, si prevede un regime di pubblicità obbligatoria per i soli procedimenti volti a rivedere la Costituzione e ad approvare le leggi costituzionali. Questo per ragioni ovvie, insite nella cruciale rilevanza di tali procedimenti anche con riferimento ad una compiuta funzione informativa potenzialmente assolta dai lavori parlamentari, in vista dell'eventuale *referendum* di cui all'articolo 138, comma secondo, della Costituzione.

Per le ragioni esposte riteniamo che il presente disegno di legge possa essere presa in considerazione per un rapido esame, anche a prescindere dalla connessione con i tempi della «rivisitazione complessiva del procedimento legislativo» proposta nella già citata lettera del Presidente Schifani.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 33 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* il comma 3 è abrogato;
- b)* al comma 4 le parole: «Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente,» sono soppresse;
- c)* al comma 5 le parole: «Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente,» sono soppresse e la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere».

Art. 2.

1. All'articolo 121 del Regolamento, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«*I*-bis. La pubblicità dei lavori in Commissione è comunque assicurata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 33».

Art. 3.

1. All'articolo 123, comma 1, del Regolamento è inserito, in fine, il seguente periodo: «Si applica il comma *1-bis* dell'articolo 121».

